



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "PIERO MARTINETTI"

Via Montello n° 29 - 10014 CALUSO

Tel. 011/9832445 - 9832810 FAX 011/9833568

P. IVA: 93010900012

E-mail: info@liceomartinetti.it

Caluso, 18/11/2013

Circolare interna

Al Personale Docente	77
Al Personale A.T.A.	21
Agli ALUNNI	35

AVVISO ALLE FAMIGLIE

OGGETTO: DIVIETO DI FUMO A SCUOLA.

Coerentemente con la propria missione educativa e in piena sintonia con gli attuali orientamenti del legislatore, la scuola è impegnata a far sì che gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità. Pertanto si prefigge di:

- prevenire l'abitudine al fumo
- incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette
- garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro
- proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo
- promuovere iniziative informative/educative sul tema
- favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione
- fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui

Il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 , Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. (Pubblicato sulla GU Serie Generale n.214 del 12-9-2013) entrato in vigore il 12/09/2013, in materia di "Tutela della salute nelle scuole", all'art. 4 comma 1, stabilisce testualmente:

"1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 (n.d.r. divieto di fumo) è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie."

I successivi commi 2, 3 e 4 introducono il divieto di utilizzare sigarette elettroniche, stabilendo conseguenti sanzioni nell'ipotesi di violazione del divieto."

È stabilito, dunque, il divieto di fumo in tutti i locali dell'edificio scolastico, scale anti-incendio compresi, e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituto, anche durante l'intervallo. Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali e negli ambienti pertinenziali esterni dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente ai genitori l'infrazione della norma.

Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, infatti, i trasgressori sono soggetti alla **sanzione amministrativa** del pagamento di una somma **da € 27,5 a € 275,00**. La misura della **sanzione è raddoppiata** qualora la violazione sia commessa **in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza** o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Si ricorda che, poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il **modello F23** (Agenzia delle Entrate) con **codice tributo 131T**, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale competente per territorio (Causale: Infrazione divieto di fumo – Istituto "P. Martinetti" – Caluso)

I trasgressori dovranno **consegnare copia della ricevuta**, comprovante l'avvenuto pagamento, **presso la segreteria** entro il termine prescritto onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all'applicazione della presente, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 2000 Euro.

I **dipendenti della scuola** che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare. Gli **studenti** che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno puniti con una sanzione disciplinare. Nel caso in cui uno/a studente/ssa fosse sorpreso/a ad introdurre e a commerciare all'interno dell'Istituto "sostanze" vietate, si procederà alla sospensione dalla attività didattica e alla denuncia alle Autorità Giudiziarie competenti.

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del **D.P.C.M. 14/12/1995** e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, il Dirigente Scolastico individua come responsabili preposti all'applicazione del divieto la prof.ssa Romanutti Cristina, il prof. Careggio Pier Carlo e il prof. Rampulla Giuseppe, con i seguenti compiti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto
- vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica
- notificare o direttamente o per tramite dell'Ufficio di segreteria la trasgressione alle famiglie degli allievi sorpresi a fumare

Stante la rilevante importanza educativa e sociale della disposizione in oggetto, si confida nella fattiva consueta collaborazione del personale, degli alunni e delle famiglie, cui la presente è diretta per conoscenza, per una puntuale ed efficace applicazione della presente circolare.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Gaetano ALBANESE)

/ga